

Selezione per il finanziamento di attività di formazione e aggiornamento finalizzate all'attuazione di protocolli di intesa in materia di procedure conciliative tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas per il biennio 2010-2011 - "Bando PCS 1"

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
- l'art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111-Supplemento Ordinario n. 91;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario n. 162 ;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 febbraio 2007, n. 35/07 (di seguito: delibera n. 35/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, GOP 15/09;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/com 75/09 (di seguito: delibera n. 75/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: delibera GOP 44/09);
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009 (di seguito: DM 23 dicembre 2009), concernente l'approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità;
- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 30 dicembre 2009 e del 31 dicembre 2009 a firma del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con i quali sono state impegnate a favore della Cassa le somme complessive di €810.913,00 ed €70.327,00;

- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2010, GOP 7/10 (di seguito: delibera GOP 7/10) recante gli indirizzi alla Cassa per la definizione dei bandi inerenti i progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2010, GOP 13/10, di approvazione della proposta di "selezione per il finanziamento di attività di formazione e aggiornamento finalizzate all'attuazione di protocolli d'intesa in materia di procedure conciliative tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas per il biennio 2010-2011 – Progetto PCS1", pubblicata sul sito dell'Autorità e trasmessa alla Cassa con comunicazione prot. CCSE n. 3669 in data 30 marzo 2010.

Considerato che:

- l'Autorità con delibera GOP 44/09 ha proposto al MSE di stanziare per la realizzazione dei progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS1 e PCS2), nel biennio 2010-2011, un importo pari ad € 890.000,00, incluso il contributo per lo svolgimento dell'attività di gestione a favore della Cassa nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti e comunque in misura non superiore a 80.000,00 €;
- l'importo di cui al precedente alinea è da ripartirsi in € 500.000,00 (di cui € 15.000,00 per le attività di gestione) per il progetto PCS1 oggetto del presente bando, ed € 390.000,00 (di cui € 11.700,00 per le attività di gestione) per il progetto PCS2;
- sono stati impegnati dal MSE a favore della Cassa fondi per un importo complessivo pari ad € 881.240,00 per la realizzazione dei progetti di cui al precedente alinea;
- con delibera GOP 7/10, l'Autorità ha stabilito di coprire con risorse proprie la differenza fra le somme previste dai Progetti (PCS1 + PCS2, pari ad € 890.000,00) e gli impegni di spesa assunti dal MSE nei confronti di Cassa (pari ad € 881.240,00) per un importo pari ad € 8.760,00, ove nelle more non siano stanziati ulteriori risorse da parte del MSE;
- il finanziamento effettivo destinato ai progetti di cui al presente bando sarà pari ad € 485.000,00.

Articolo 1

Definizioni

- **Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU:** Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- **Autorità per l'energia elettrica e il gas:** Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- **Cassa conguaglio per il settore elettrico:** l'organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema energetico vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti** (di seguito: CNCU): Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel

Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presieduto dal Ministro o da un suo delegato;

- **Corso:** singola iniziativa finalizzata alla formazione e/o all'aggiornamento di personale delle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU;
- **PCS1:** progetto relativo alle attività di formazione di primo livello e di aggiornamento di conciliatori già formati con precedenti progetti finanziati dall'Autorità finalizzate allo svolgimento di procedure conciliative per la risoluzioni di controversie tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas;
- **Procedura conciliativa attivata:** la procedura conciliativa s'intende attivata in presenza di un mandato dell'utente ad un'Associazione dei consumatori iscritta al CNCU (risultante da una modulistica cartacea e/o informatica dell'Associazione firmata dal consumatore, identificato con il codice fiscale), nonché del relativo primo scambio di missive tra Associazione ed impresa. La documentazione deve riportare data certa e nominativo del conciliatore che abbia partecipato ad uno dei corsi che si chiede di ammettere al finanziamento;
- **Protocollo di intesa (Protocollo):** accordo procedurale stipulato tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente bando stabilisce i criteri per la selezione e il finanziamento, anche parziale, da parte della Cassa, di progetti da svilupparsi nel biennio 2010-2011, per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento, finalizzate allo svolgimento di procedure conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas. Tali procedure devono essere definite nell'ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte al CNCU di cui all'articolo 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Protocolli di intesa).
2. Le attività di cui al comma 1, avviate tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011, e da concludersi entro il 30 giugno 2012, sono rivolte esclusivamente al personale individuato dalle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU per lo svolgimento delle procedure conciliative, e consistono in:
 - a) realizzazione, sulla base di progetti conformi ai requisiti indicati al successivo articolo 4, di corsi di aggiornamento, rivolti alla generalità dei conciliatori che hanno già fruito di attività formative finanziate dall'Autorità;
 - b) realizzazione, sulla base di progetti conformi ai requisiti indicati al successivo art. 5, di corsi di formazione di primo livello, rivolti prioritariamente a soggetti che non hanno fruito di attività formative finanziate dall'Autorità, in virtù dell'estensione di Protocolli già sottoscritti ad ulteriori aree del territorio nazionale o alla sottoscrizione di nuovi Protocolli.

3. In riferimento al biennio 2010-2011, la somma massima complessiva destinata al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, è pari ad euro 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila/00).

Articolo 3

Richiesta di ammissione al finanziamento

1. La richiesta di ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere presentata da:
 - a) Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
 - b) Gruppi di Associazioni di consumatori iscritte al CNCU, che possono operare direttamente o Associazioni senza fini di lucro con competenze specifiche nel campo della formazione e della conciliazione e con esperienza specifica nel comparto dell'energia, espressamente delegate da Gruppi di Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.
2. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del legale rappresentante dell'Associazione e del referente del progetto;
 - b) indicazione delle attività previste e dei tempi di realizzazione;
 - c) importo complessivo della spesa prevista per la realizzazione dei corsi e importo del finanziamento complessivamente richiesto alla Cassa;
 - d) autocertificazione attestante che per il progetto presentato non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati;
 - e) per le sole Associazioni senza fini di lucro delegate, copia dello statuto dell'Associazione, elenco dei soci, indicazione delle competenze specifiche nel campo della formazione e della conciliazione e nel comparto dell'energia elettrica e/o gas.

Articolo 4

Progetto per la realizzazione dei corsi di aggiornamento

1. Il progetto relativo alla realizzazione dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dovrà contenere:
 - a) per le Associazioni senza fini di lucro delegate, copia dell'atto di delega a svolgere l'attività di aggiornamento, ricevuto dai Gruppi di Associazioni di consumatori, in numero non inferiore a tre, iscritte al CNCU e ciascuna firmataria di almeno un Protocollo d'intesa;
 - b) una descrizione dettagliata delle attività previste, che dovranno essere avviate tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, e concluse non oltre il 30 giugno 2012, specificando i tempi e le modalità di realizzazione dei corsi, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi in relazione allo svolgimento delle procedure conciliative ed il numero di partecipanti per ogni corso;

- c) il programma del corso;
 - d) l'elenco dei nominativi e la qualifica dei destinatari dell'aggiornamento, in numero non superiore a 25 e non inferiore a 15 per ciascun corso, dando separata evidenza del personale delle imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas eventualmente coinvolto nella formazione, e specificando, per ciascun nominativo, le precedenti esperienze di formazione in materia di procedure conciliative finanziate dall'Autorità ai sensi delle dell. nn. 35/07 e 75/09;
 - e) un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate separatamente le diverse voci di spesa previste;
 - f) l'importo del finanziamento richiesto alla Cassa;
 - g) l'autocertificazione attestante che per il progetto presentato ai sensi del presente bando non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati.
2. La documentazione trasmessa dovrà contenere copia del Protocollo di intesa di riferimento e del relativo Regolamento di conciliazione.

Articolo 5

Progetto per la realizzazione dei corsi di formazione di primo livello

1. Il progetto relativo alla realizzazione di corsi di formazione di primo livello di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dovrà contenere, per ciascuno dei corsi:
- a) per le Associazioni senza fini di lucro delegate, un'autocertificazione recante l'indicazione dell'incarico o delega a svolgere l'attività di formazione ricevuto dai Gruppi di Associazioni di consumatori, in numero non inferiore a tre, iscritte al CNCU e firmatarie di almeno un Protocollo d'intesa;
 - b) una descrizione dettagliata delle attività previste, che dovranno in ogni caso essere avviate tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, e concluse non oltre il 30 giugno 2012, specificando i tempi e le modalità di realizzazione dei corsi, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi in relazione allo svolgimento delle procedure conciliative;
 - c) il programma di attivazione territoriale delle procedure conciliative;
 - d) l'indicazione del numero di clienti finali per i quali sarà disponibile la procedura di conciliazione e la stima del numero di controversie/anno che saranno sottoposte a conciliazione;
 - e) il programma di ciascun corso;
 - f) l'elenco dei nominativi e la qualifica dei destinatari della formazione, in numero non superiore a 25 e non inferiore a 15 per ciascun corso, dando separata evidenza del personale delle imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas eventualmente coinvolto nella formazione e specificando, per ciascun nominativo, le precedenti esperienze di formazione in materia di procedure conciliative finanziate dall'Autorità ai sensi delle dell. nn. 35/07 e 75/09;
 - g) un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate separatamente le diverse voci di spesa previste;
 - h) l'importo del finanziamento richiesto alla Cassa;
 - i) l'autocertificazione attestante che per il progetto presentato ai sensi del presente bando non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da

parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati.

2. La documentazione trasmessa dovrà contenere copia del Protocollo di intesa di riferimento e del relativo Regolamento di conciliazione.

Articolo 6

Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31 maggio 2010, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa congruaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
2. Le domande potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche *brevi manu* in busta chiusa, con l'indicazione del mittente. In tal caso farà fede la data riportata sul protocollo interno della Cassa.
3. Saranno escluse tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata.

Articolo 7

Spese ammissibili al finanziamento

1. Saranno ammesse al finanziamento le sole spese attribuibili alla formazione ed aggiornamento del personale designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU e direttamente imputabili alla realizzazione delle attività finalizzate allo svolgimento delle procedure conciliative, indicate nei progetti, ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile, attestante l'avvenuto pagamento da parte del soggetto responsabile per la loro realizzazione.

Le spese ammissibili sono quelle relative a:

- a) spese per l'affitto dell'aula, ivi inclusa l'eventuale assistenza tecnica, nei limiti di **2000 €/g.**;
- b) spese per il viaggio dei partecipanti e dei docenti. Nei viaggi per ferrovia compete il rimborso del biglietto 1^a classe od inferiore; nei viaggi in aereo compete il rimborso del biglietto. L'utilizzo del mezzo proprio è consentito solo nell'ipotesi in cui la destinazione non sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto ovvero gli orari non siano compatibili con le necessità connesse allo svolgimento e/o partecipazione ai singoli corsi. In tale caso compete il rimborso chilometrico nella **misura di € 0,30/Km**, nonché il rimborso delle eventuali spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale.
- c) spese per il pernottamento dei partecipanti e dei docenti, nella misura massima di **€ 130,00 ciascuno**;
- d) spese per vitto (colazione, pranzo e cena) dei partecipanti e dei docenti, nella misura massima di **€/giorno 65,00 ciascuno**;
- e) spese per il materiale didattico, nei limiti di **500 €/corso**;
- f) compenso dei docenti, nella misura massima di **€/giorno lavorativo 450,00**, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali calcolate ai sensi della normativa vigente;

- g) i costi relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali sono riconosciuti nella misura massima del 10% delle spese ammissibili di cui al precedente punto f).
2. Ogni altra spesa non compresa nel precedente comma 1 sarà esclusa dal finanziamento.

Articolo 8

Ammissione al finanziamento

1. L'ammissione al finanziamento è riservata alle attività avviate tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, e concluse entro il 30 giugno 2012.
2. L'erogazione del finanziamento è condizionata all'attivazione di almeno una procedura di conciliazione, effettuata secondo le procedure stabilite dai Protocolli d'intesa ed in linea con quanto richiesto nella definizione di cui all'articolo 1 del presente bando, che sia riferibile al singolo corso concluso nell'ambito della realizzazione del progetto e, comunque attivata non oltre novanta giorni dalla conclusione del progetto stesso.
3. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 6, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la Cassa procederà alla verifica della rispondenza delle richieste e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente bando.
4. In caso di presentazione da parte di diversi soggetti di richieste concorrenti per l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), la Cassa provvederà a redigere la graduatoria, individuando i progetti da ammettere al finanziamento, fino ad esaurimento del plafond di cui all'articolo 2, comma 3, in base al valore più elevato del punteggio P , ottenuto per ciascun progetto, applicando la formula:

$$P = \frac{Pa + Pb}{Pc} \times 100$$

dove:

- Pa è pari a 3 punti per ogni Associazione di consumatori firmataria del Protocollo di intesa di cui al precedente articolo 2 rilevante ai fini del progetto;
 - Pb è pari a 5 punti se il numero di clienti finali per i quali è disponibile la procedura di conciliazione è inferiore a 100.000; pari a 10 punti se il numero di clienti finali per i quali è disponibile la procedura di conciliazione è compreso tra 100.000 e un milione; pari a 15 punti se il numero di clienti finali per i quali è disponibile la procedura di conciliazione è superiore a un milione;
 - Pc è pari al rapporto tra l'importo del finanziamento richiesto alla Cassa e il numero dei destinatari della formazione designati dalle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU.
5. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al finanziamento dei progetti che presentino un maggior numero di destinatari ai corsi di formazione e aggiornamento.
 6. Nel caso di ulteriore parità di punteggio, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), sarà data priorità al finanziamento dei progetti

che presentino un minor numero di destinatari che abbiano già fruito di corsi precedentemente finanziati dall'Autorità.

7. L'ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all'importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla Cassa al soggetto richiedente mediante raccomandata A/R, inviata all'indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lettera a). Il soggetto richiedente è tenuto, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a comunicare l'eventuale adesione o rinuncia alla realizzazione del progetto anche finanziato solo parzialmente.
8. Con le stesse modalità indicate al precedente comma 6 sono comunicati il definitivo rigetto della richiesta di ammissione al finanziamento e le relative motivazioni.
9. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), la Cassa provvederà alla redazione di un'unica graduatoria secondo i criteri stabiliti al precedente comma 4.

Articolo 9

Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto responsabile per la realizzazione dell'attività predispone e trasmette alla Cassa, con riferimento a ciascuno dei corsi realizzati:
 - a) una rendicontazione dettagliata delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 7;
 - b) copia della documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all'articolo 7;
 - c) un resoconto dettagliato dell'attività svolta, comprensivo di una valutazione dell'impatto delle attività svolte rispetto ai risultati attesi;
 - d) per ciascuno dei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, un'autocertificazione attestante l'avvenuta attivazione di almeno una procedura conciliativa riferibile ai corsi tenuti, corredata dall'indicazione degli strumenti utilizzati per informare i clienti finali della disponibilità delle procedure conciliative medesime.
2. L'erogazione del finanziamento, che in ogni caso non potrà superare l'importo del finanziamento richiesto, indicato rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), e dell'articolo 5, comma 1, lettera h), avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Laddove gli importi richiesti dalle Associazioni senza fini di lucro per la realizzazione dei Progetti dovessero superare i limiti previsti dalla normativa in materia, la Cassa si riserva di richiedere alle Autorità competenti le relative certificazioni antimafia.